



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

Nelle cause n. 11726 / 2020 + 11727/2020 promosse da:

E da

rappresentati e difesi dall'Avv. FIORE ORNELLA

Ricorrenti

CONTRO

Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo- UNITA' DUBLINO Resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Il Collegio, nella seguente composizione:

Donata Clerici	Presidente Rel. Est.
Marco Battiglia	Giudice
Monica Mastrandrea	Giudice

Avente ad oggetto: Impugnazione, ai sensi degli artt. 3 D. L.vo 25/2008 e 737 CPC, del provvedimento di trasferimento nello *Stato Competente ex Reg. UE 604/2013*

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

PREMESSE IN FATTO

Con atto in data **4.7.2018**, notificato a _____ in data **30.8.2018**, il Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo- UNITA' DUBLINO, premesso:

- che in data **9.5.18** l'interessata aveva presentato domanda di Protezione Internazionale in Italia;
- che la stessa aveva presentato, sin dal **16.1.2014**, domanda di Protezione Internazionale in Austria;
- che l'Unità Dublino Italiana in data **29.5.18** aveva indirizzato all'Austria la richiesta di presa in carico in base all'art. 18.1(b) del Reg. UE 604/2013;

PDF Eraser Free

- che in data 8.6.18 l'Austria aveva riconosciuto la propria competenza; disponeva il trasferimento della ricorrente in **Austria**, ritenuto Paese membro sicuro, non ravvisando motivi per assumere la competenza ai sensi dell'art. 17.1 del Reg. Dublino.

Avverso il provvedimento la ricorrente proponeva impugnazione avanti al Tribunale di Roma con ricorso depositato (non il 3.10.2018, come indicato nel decreto 13.11.19, bensì) in data **1° 10.18** (come documentato dalla parte a richiesta del Collegio).

Il Tribunale di Roma, con decreto in data **13.11.2019** (comunicato il **6.2.2020**) dichiarava la propria incompetenza per territorio (la ricorrente è infatti collocata presso struttura di accoglienza in Gravere, provincia di Torino).

Con atto di citazione in **riassunzione** depositato il **6.7.2020**, la ricorrente ha riproposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e previa riunione del procedimento a quello pendente nei confronti del marito _____, la domanda volta all'annullamento del provvedimento di trasferimento.

Analogo iter processuale ha seguito l'impugnazione del trasferimento notificato al marito della ricorrente, Sig. _____, pronunciato anche relativamente ai tre figli minori _____ nata il _____, _____ nata il _____ e _____ nato il _____.

La due cause sono state riunite con provvedimento del 19.10.2020.

Nel merito, la ricorrente afferma che la famiglia si è perfettamente inserita in Italia, sicchè il trasferimento provocherebbe gravi traumi dei minori; in diritto, lamenta:

1. La violazione dell'art. 17 Reg. UE 604/2013, osservando che l'Austria aveva rigettato la domanda di Protezione Internazionale con rischio di rimpatrio della famiglia in Armenia;
2. La violazione degli artt. 6 e 17 Reg. UE 604/2013, sotto il profilo del superiore interesse del minore.

Con decreto del 29.7.2020 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento di trasferimento del ricorrente.

Parte resistente si è costituita in giudizio, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 17, ed osservando al riguardo:

- che l'Austria non aveva neppure notificato l'espulsione, e che la Richiedente avrebbe dovuto impugnare il diniego con i mezzi previsti;
- che risultavano rispettate le garanzie di cui all'art. 18 ult. Co. (possibilità per il Richiedente di ricorrere con mezzi di impugnazione efficace).

Conclude la resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto.

oooooo

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.....La domanda è fondata, nei limiti che seguono.

Con in primo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 17 co. 1 Reg. UE 604/2013.

In fatto, precisa la difesa che i ricorrenti, insieme con i tre figli, giunti in Austria nel gennaio 2014, avevano ivi avanzato domanda di Protezione Internazionale.

Dopo aver appreso, tra l'inizio di agosto e la fine di settembre del 2017, che la richiesta era stata respinta, i ricorrenti ricevevano invito formale a lasciare l'appartamento loro assegnato. Trascorrevano ancora alcuni mesi in Austria, quindi decidevano di trasferirsi in Italia: il 5.2.2018 passavano il confine, in treno, e giunti ad Udine, si recavano dapprima a Bologna e poi a Torino, ove presentavano una nuova domanda di Protezione Internazionale.

A supporto dell'impugnazione del trasferimento, i ricorrenti prospettano -sulla base dell'avvenuta reiezione della domanda di Protezione Internazionale da parte dell'Austria- il concreto rischio di essere rimpatriati in Armenia. A tal fine la difesa argomenta l'assunto sia con riferimento alla vicenda personale del Sig.

ed alle specifiche ragioni dell'espatrio, sia riguardo alla situazione del Paese di provenienza, con il conseguente rischio per l'incolumità del nucleo in caso di rientro in Armenia.

Tale argomentazione sottende quindi ad una revisione della domanda, già presentata in altro Paese con esito negativo, assumendo i ricorrenti che l'applicazione del Regolamento Dublino potrebbe determinare una violazione dei diritti fondamentali.

Al riguardo, occorre rammentare che l'**art. 3.2 del Regolamento UE 604/2013** prevede che: *“Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno **fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche** nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente”*.

Secondo l'**art. 17 Clausole discrezionali**. 1. *In deroga all'articolo 3 paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di Protezione*

PDF Eraser Free

Internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento...

In generale, quindi, va osservato che la suddetta possibilità di esaminare la domanda nonostante la competenza di altro Stato membro, ha natura discrezionale, ovvero è rimessa alla valutazione dell'Autorità demandata dal singolo Stato: nel caso dell'Italia, trattasi del Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo-UNITA' DUBLINO.

Ancora va osservato che, in sede di impugnazione della decisione negativa, l'esame demandato al Giudice non consiste nella nuova valutazione del fondamento della domanda di Protezione Internazionale, avendovi già provveduto (o dovendovi provvedere) lo Stato membro competente: un siffatto duplicato della valutazione violerebbe il principio di 'reciproca fiducia' tra Stati membri.

Invero, l'oggetto dell'impugnazione è circoscritto alla verifica della legittimità della decisione del Ministero dell'Interno di deliberare il trasferimento del Richiedente nel Paese competente, e dell'eventuale sussistenza di *carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*: eventualità che nella specie i ricorrenti non hanno neppure allegato (limitandosi a paventare il rimpatrio in Armenia), così come non risultano allegate irregolarità della procedura di trasferimento.

Nel caso di specie, inoltre, i ricorrenti non hanno comprovato di aver inutilmente esperito, avverso la decisione negativa, tutti i mezzi di impugnazione, anzi, dal tenore del ricorso parrebbe che essi avessero deciso di allontanarsi (pur rimanendo alcuni mesi ancora in Austria) per far ingresso in Italia ed ivi presentare una nuova domanda, senza interporre alcun atto formale nell'ambito della procedura da loro avviata.

D'altro canto, qualora si ammettesse un nuovo esame della domanda di Protezione Internazionale sulla base del mero diniego del Paese competente, si darebbe ingresso alla possibilità per i Richiedenti asilo, di recarsi in successione in più Paesi membri e reiterare molteplici procedure (c.d. *Asylum shopping*).

La parte ricorrente, infine, non ha dedotto carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei Richiedente asilo in Austria, in ipotetica violazione degli artt. 3 co. 2 Reg. UE 604/2013 e 4 Carta di Nizza, avendo invece fatto esclusivo riferimento alla propria vicenda personale ed alla situazione della sicurezza in Armenia, così riproponendo una sorta di riesame del merito della domanda di Protezione Internazionale, con ciò senza neppure tentare di ottenere la revisione del diniego.

II. Tutto ciò premesso, ad avviso del Collegio l'impugnazione è tuttavia suscettibile di accoglimento sotto altro profilo: i ricorrenti hanno infatti prodotto in causa abbondante documentazione dalla quale emerge che i tre figli della coppia, nel corso della permanenza in Italia, si sono ottimamente integrati sul territorio, segnatamente

PDF Eraser Free

in ambito scolastico e socio-ricreativo, come emerge dalle numerose dichiarazioni rese dagli insegnanti e da altri soggetti a contatto con il nucleo familiare (v. docc. 12 segg). Inoltre, la primogenita risulta presa in carico dal punto di vista sanitario in quanto affetta dal Morbo di Basedow (doc. 8).

Non vi è dubbio che l'espatrio dal Paese di origine nel 2014, la permanenza in Austria in condizioni di incertezza dal 2014 in poi, ed infine il trasferimento in Italia nel 2018, rappresentino altrettanti passaggi di difficile elaborazione per i tre minori.

L'attuale inserimento in Italia ha senz'altro richiesto, da parte loro, l'attivazione di risorse personali finalizzate all'adattamento alla nuova situazione, e di impegno protratto nel corso di oltre due anni: è evidente come un ulteriore trasferimento, con necessaria vanificazione dei risultati raggiunti (si pensi soltanto all'apprendimento della lingua), implicherebbe ricadute assai negative sullo sviluppo psicofisico dei medesimi.

In conclusione, ritiene il Collegio che la specificità della situazione comporti l'accoglimento del ricorso.

Le spese sono compensate, tenuto conto della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

Accoglie i ricorsi, e per l'effetto annulla i provvedimenti di trasferimento pronunciati nei confronti di _____ e di _____, quest'ultimo pronunciato anche relativamente ai tre figli _____,

Dichiara compensate le spese di lite;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Torino, 28/10/2020

Il Presidente est.
Donata Clerici